

R.C.T. Famiglia

art. 8 – Rischi assicurati

A) Responsabilità Civile verso Terzi – R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed il coniuge convivente o il convivente more uxorio, i familiari, parenti ed affini cono loro conviventi, di quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento – capitale, interessi e spese – di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata. La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, nonché dei collaboratori domestici – anche a tempo determinato -, baby-sitter, persone alla “pari” durante lo svolgimento delle mansioni per conto dell'Assicurato.

La garanzia comprende i fatti accidentali derivanti:

- dalla proprietà della dimora abituale e dalla conduzione della dimora abituale e di quella saltuaria, comprese le dipendenze, i giardini – anche se con alberi ad alto fusto -, gli orti, gli impianti e le eventuali attrezzature sportive, campi da tennis e piscine. Se i locali costituenti la dimora abituale dell'Assicurato fanno parte di un condominio, la garanzia comprende tanto i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini;
- da lavori di manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
- da spargimento di acqua, dovuto a rotture accidentali – escluse pertanto quelle dovute ad usura e/o corrosione – di tubazioni e condutture della dimora abituale; il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di € 104,00 per ciascun sinistro;
- da ghiaccio o da neve quando non siano stati rimossi dal tetto o cortili;
- da antenne per radio e per televisione, comprese quelle per radioamatori, purché installate in modo fisso. Sono esclusi i danni:
 - da infiltrazioni di acqua causati dalla esistenza dell'antenna;
 - alle cose sulle quali l'antenna è fissata;
 - dalla diffusione di notizie;
 - ad apparecchi elettrici e/o di ricezione;
 - da interferenze radio;
- dall'uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, compreso lo scoppio del gas e di televisori, di apparecchi a vapore, di impianti di riscaldamento e condizionamento;
- da intossicazione od avvelenamento da cibi o bevande;
- dalla proprietà ed uso di giocattoli anche a motore;
- dalla proprietà ed uso di biciclette e veicoli a braccia;
- dalla proprietà ed uso di natanti senza motore di lunghezza inferiore a m. 6.5, di tavole a vela, purché non dati in noleggio o in locazione;
- dalla proprietà e possesso di cani, gatti ed animali domestici in genere. Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con un franchigia di € 52,00 per sinistro;
- dell'esercizio di giochi e attività sportive, compresa la partecipazione a manifestazioni e raduni di pratica comune e con caratteristiche ricreative.
- dalla proprietà ed uso di cavalli ed animali da sella in genere, ma escluso il danno all'animale;
- dalla pratica della pesca anche subacquea effettuata in conformità alle leggi vigenti;
- dalla detenzione e uso di armi, anche da fuoco, per difesa personale, tiro a segno, tiro a volo e siili, regolarmente denunciate alle Autorità;
- dalla pratica di hobbies quali: modellismo, esclusi i danni ai modelli di terzi e la partecipazione a competizioni e relative prove, bricolage e giardinaggio anche con uso di attrezzature e motofalciatrici;
- dalla pratica di campeggio, compresa la proprietà e uso di attrezzature, tende, roulotte, campers, autocaravans esclusa la loro circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, ed esclusi i danni da spargimento di acqua e quelli causati da cose abbandonate;
- dalla partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati – D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 – ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili;
- da minori temporaneamente affidati all'Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti esclusi i danni a cose di loro proprietà o in loro uso.

La garanzia vale inoltre per:

- danni cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 517,00, nel limite del massimale per danno a cose e comunque con il massimo di € 25.823,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo;
- danni causati da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute limitatamente alle lesioni corporali;
- danni causati da incendio, esplosione o scoppio di veicoli a motore quando questi mezzi si trovino in rimesse o aree private non equiparate ad uso pubblico;
- danni provocati a terzi, trasportati e non, a seguito di avviamento e circolazione di veicoli o natanti a motore, avvenuto all'insaputa dei genitori, da parte di familiari di età inferiore a 14 anni conviventi con l'Assicurato con esclusione dei danni subiti dai mezzi stessi. La validità della garanzia è subordinata all'esistenza, per i veicoli e natanti interessati, di copertura assicurativa verso i terzi e, ove richiesto, verso i trasportati a sensi della legge 990/69 ed è operante solo in relazione all'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della responsabilità Civile Auto che ha pagato i danni per il sinistro, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle corrisposte da detto assicuratore;

- danni provocati, dagli Assicurati nella loro qualità di trasportati su veicoli o natanti a motore di proprietà altrui, a terzi non trasportati sul veicolo o natante medesimo. La garanzia vale, limitatamente alle lesioni corporali, anche per i danni a lavoratori occasionali, baby-sitter e persone alla “pari” a seguito di infortunio subito durante lo svolgimento delle mansioni per conto dell’Assicurato.

GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA

art. 14 – Rischi assicurati

La Società, si obbliga a tenere a proprio carico, entro i limiti del massimale pattuito, l’onere relativo ad ogni spesa di assistenza giudiziale – in ogni stato e grado avanti qualsiasi Sede od Autorità – nonché extragiudiziale e peritale per la tutela degli interessati dell’Assicurato in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita privata.

La garanzia viene prestata a favore dell’Assicurato, del coniuge convivente, del convivente more uxorio, e dei familiari con lui conviventi nonché a favore dei collaboratori domestici in relazione all’attività da essi svolta per conto dell’Assicurato.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato Contraente.

Fermo quanto sopra previsto, la garanzia vale per:

- a) le spese per l’intervento di un legale;
- b) le spese peritali;
- c) le spese di giustizia nel processo penale;
- d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato;
- e) le spese attinenti l’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi, conseguenti a sinistri accaduti nell’ambito della vita privata extra professionale dell’Assicurato e riferentesi ai seguenti casi:
- f) controversie relative a danni subiti dall’Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
- g) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato;
- h) difesa penale dell’Assicurato per reato colposo o contravvenzione;
- i) controversie relative alla proprietà o locazione dell’unità immobiliare costituente la dimora abituale o saltuaria e di lavoro con collaboratori domestici;
- j) altre controversie nascenti dalle inadempienze contrattuali, proprie e di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a € 259,00;
- k) azioni di danno che derivino da incidenti stradali nei quali l’Assicurato od i suoi familiari siano implicati quali pedoni o quali conducenti di biciclette o come trasportati di qualsiasi veicolo o di imbarcazione nonché per assistenza penale degli stessi, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per reati colposi commessi come conducenti di biciclette;
- l) esercizio di pretese che l’Assicurato ed i familiari conviventi intendono tutelare nella qualità di lavoratori dipendenti da terzi.